

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone", con sede legale in Palermo Via del Vespro 129, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05841790826, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone, nato a Palermo (prov. PA) il 21/05/1971 e domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata anche semplicemente A.O.U.P.*);

E

La Fondazione Istituto "G. Giglio" con sede legale in Cefalù (PA), Contrada Pietrapollastra, Codice Fiscale e Partita IVA 05205490823, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente, Dott. Salvatore Albano, nato a Borgetto (Prov. PA) il 26/08/1959 e domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata anche semplicemente Fondazione*);

PREMESSO CHE:

- la Fondazione gestisce l'Ospedale "G. Giglio di Cefalù" in virtù di Convenzione ex art.9 bis D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., stipulata in data 21/05/2003 e rinnovata l'11/01/2008 tra la Fondazione stessa e l'AUSL n. 6 di Palermo, con l'intervento della Regione Siciliana;
- con Deliberazione n. 237 del 02 luglio 2013, la Giunta Regionale ha deliberato di dichiarare conclusa con esito negativo la sperimentazione gestionale della Fondazione e che con la successiva Deliberazione n. 364 del 17 dicembre 2014 ha approvato lo schema definitivo delle modifiche statutarie apportate allo Statuto della Fondazione, formalizzate dal Commissario Straordinario con atto pubblico notarile in data 25 febbraio 2015, determinando così il nuovo assetto istituzionale della Fondazione, nell'ambito del SSR;
- con Deliberazione n. 156 del 04 aprile 2018, la Giunta Regionale ha deliberato di dover apportare nuove modifiche allo Statuto della Fondazione, al fine di adottare un modello di *governance* della Fondazione simile a quello delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale ed all'uopo ha nominato un Commissario ad Acta il quale con atto pubblico notarile del 28/06/2018 ha formalizzato dette modifiche, da cui è derivato l'attuale assetto istituzionale della Fondazione, nell'ambito della rete Ospedaliera della Regione Siciliana;
- la Fondazione constatata la difficoltà a reperire specialisti in Neonatologia/Pediatria ed al contempo l'urgenza di tale reperimento, al fine di garantire il rispetto e il corretto svolgimento dei turni di servizio, ha intrapreso opportuni accordi convenzionali con l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" atti a garantire l'esecuzione dell'attività di consulenza in parola. Detti rapporti hanno termine di validità al 4/11/2020;
- la Fondazione con nota prot. Presidenza 2020/488 del 27.10.2020, nel perdurare della necessità sopra evidenziata, ha chiesto il rinnovo del rapporto convenzionale già precedentemente posto in essere, secondo le modalità e alle condizioni già pattuite;

- con mail del 07/11/2020 il Prof. Giovanni Corsello, *n.q.* di Direttore del Dipartimento Materno Infantile ha esplicitato la volontà di prosieguo dell'incarico di cui sopra da parte dei dirigenti medici afferenti alla U.O.C. Neonatologia con U.T.I.N.

CONSIDERATO CHE:

- l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana con nota prot. 12601 del 03/04/2020 recante: "Misure per la prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni regionali" ha dettato le linee di indirizzo in merito alla rimodulazione delle attività in corso di emergenza epidemiologica da Covid-19, tutt'ora in atto, nomenclando tra le attività non procrastinabili quelle relative ai percorsi assistenziali a tutela della salute materno-infantile;
- l'A.O.U.P., ha valutato positivamente la prosecuzione dei rapporti in narrativa nell'ottica di un miglioramento complessivo dei livelli di assistenziali della rete territoriale di bacino, nella quale entrambi gli Enti operano, in considerazione anche del perdurare dell'emergenza pandemica da SARS-CoV-2;
- appare dunque necessario determinare le modalità operative del rapporto, i contenuti economici e la durata dello stesso nonché i diritti e i doveri scaturenti dall'espletamento delle attività, intese quale esplicazione di prestazioni altamente specialistiche caratterizzate da forti elementi fiduciari avulse da qualsiasi elemento di subordinazione o di dipendenza gerarchica;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI INDICATE IN EPIGRAFE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto

L'A.O.U.P. mette a disposizione i professionisti specializzati in Pediatria/Neonatologia fino ad un massimo di complessivi cinque accessi settimanali suddivisi tra gli incaricati che verranno garantiti per la durata di dodici ore ciascuno eventualmente frazionabili per nr 6 sei ore consecutive in orario diurno, notturno e festivo .

Le prestazioni professionali dovranno essere svolte presso la Fondazione previa programmazione approvata dalla Direzione Sanitaria della stessa.

Le attività dovranno essere garantite dai professionisti incaricati dell'A.O.U.P., dettagliatamente elencati nell'allegato (A) al presente atto, in regime di attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, senza nocumento alcuno per le attività istituzionalmente rese e secondo una calendarizzazione effettuata dal Resp.le dell'U.O. Neonatologia con UTIN, emessa in data successiva alla determinazione della turnazione istituzionale ed approvata dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro.

Art.2 - Corrispettivi

Per le attività di cui all'art. 1 la Fondazione si impegna a corrispondere direttamente all'A.O.U.P. un importo pari a € 600,00 lordi per ciascun accesso di 6 ore, previo accertamento "per regolarità di esecuzione" dei accessi mensili effettuati e la ricezione della relativa fattura.

I suddetti rendiconti dovranno essere trasmessi dalla Fondazione, entro e non oltre 15 giorni dalla fine del mese di riferimento, all'A.O.U.P., provvisti di formale visto di conferma da parte del rappresentante legale della Fondazione.

Art.3 – Modalità di pagamento

Il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni, oggetto della presente convenzione, verrà effettuato secondo le norme della Contabilità di Stato, e a seguito dell'emissione, da parte dell'AOUP, di fatture con cadenza bimestrale, previa condivisione della rendicontazione, come specificato all'art. 2.

Il compenso per l'attività di che trattasi dovrà affluire direttamente all'AOUP che provvederà alla liquidazione delle relative spettanze ai propri professionisti, nella misura prevista dal Regolamento per l'attività libero-professionale, nonché previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia.

Il relativo versamento dovrà essere effettuato tramite accredito sul seguente c/c bancario 306508 - IBAN - IT 59 Q 0100003245515300306508; acceso presso la Banca d'Italia, Ente cassiere dell'AOUP.

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione della convenzione.

Art. 5 - Interessi moratori

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Art. 6 - Durata

La presente convenzione ha durata semestrale e decorre dalla data di perfezionamento degli accordi. L'accordo convenzionale potrà essere rinnovato su esplicita richiesta scritta formulata dalle Parti.

Qualora le parti intendano risolvere la convenzione prima della naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le motivazioni che ne hanno determinato il rinnovo, dovrà essere data comunicazione scritta alla controparte a mezzo raccomandata o pec, con un preavviso di 30 giorni.

In ogni caso la risoluzione anticipata della convenzione non comporterà alcuna penalità per nessuna delle parti.

E' espressa escluso il tacito rinnovo.

Art. 7 - Assenza di lavoro subordinato

L'attività svolta dai dirigenti medici incaricati, ai sensi della presente convenzione, non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale tra la Fondazione e i professionisti dell'AOUP. In ogni caso, la Fondazione non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del dirigente medico incaricato, mantenendo l'AOUP nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

Art. 8 – Obblighi

La Fondazione, in virtù dei presenti accordi, si obbliga a vigilare a che le attività di consulenza siano programmate ed espletate in aderenza dalle vigenti norme generali e speciali in materia di pubblico impiego, all'interno del limite orario consentito e dei limiti posti dal Regolamento per l'attività libero-professionale in atto vigente presso l'AOUP.

Per quanto sopra l'impegno dei professionisti dell'AOUP non potrà in alcun modo superare il limite orario massimo consentito pari a 40 ore mensili nel quale devono essere ricomprese e considerate tutte le attività globalmente dagli stessi garantite in regime di attività libero-professionale.

La Fondazione è consapevole che la priorità in termini di prestazioni d'opera aggiuntiva o alle turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e che la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni d'opera aggiuntiva o alle turnazioni di servizio dell'AOUP determina automatica esclusione dei professionisti dal presente accordo.

La Fondazione comunicherà al medico specialista le misure per la tutela della salute e della sicurezza nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Copertura assicurativa

Per i rischi RCT, nonché per gli infortuni, compresi quelli in itinere, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione, la Fondazione provvederà, con oneri a proprio carico alla relativa copertura.

Art. 10 - Normativa sul trattamento dati personali

Poiché le prestazioni previste nella presente convenzione potranno comportare il trattamento di dati personali, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente.

Il titolare del trattamento è la Fondazione, nella persona del suo Presidente che nomina quale responsabile del trattamento, il legale rappresentante pro-tempore dell'AOUP, limitatamente alle attività previste nel presente atto.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'A.O.U.P. dichiara di avere ricevuto l'informativa, in allegato, prevista dall'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo EU 679/16 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

In proposito si da atto che il D.P.O. della Fondazione è l'Ing. Giuseppe Franco, al quale si potrà fare direttamente riferimento.

L'AOUP comunica, altresì, che il D.P.O. in ambito aziendale è il Dott. Antonino Giunta.

Art. 11 – Clausole finali

L'esecuzione della presente convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti. Da parte delle Amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura del presente atto, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente. Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Si precisa che il presente atto è soggetto automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare e/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si intendono integralmente richiamate le disposizioni legislative previste in materia.

Art. 12 – Registrazione

La convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con oneri a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

Art. 13 – Foro competente

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione è competente il Foro di Palermo.

Cefalù,

Per la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

Il Presidente
(Dott. Salvatore Albano)

Palermo,

Per l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone"

Il Commissario Straordinario
(Ing. Alessandro Caltagirone)